



COMUNE DI REGGIO EMILIA

N° REP. 55881

Contratto

per l'appalto dei lavori relativi all'intervento di restauro e valorizzazione della "Passeggiata Settecentesca" di collegamento fra Palazzo e Reggia Ducale – tratto Piazza Roversi Lotto 1. CIG 7452344CCE.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 – duemiladiciotto – addì 17 (diciassette) - del mese di settembre, in Reggio nell'Emilia, Piazza Camillo Prampolini n. 1, presso uno dei locali della Sede Municipale, davanti a me Dott. Roberto Maria Carbonara (c.f. CRBRRT70P10A662K), Segretario Generale del Comune di Reggio nell'Emilia, autorizzato a rogare, in forma pubblica amministrativa, gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 56 comma 1 lett. c) dello Statuto Comunale, sono personalmente comparsi i Signori:

da una parte

per il **Comune di Reggio Emilia**, con sede in Piazza Camillo Prampolini n. 1 (c.f. 00145920351), che d'ora innanzi sarà denominato anche committente od ente appaltante, l'Arch. Massimo Magnani, nato a Reggio Emilia il 05.07.1967, in qualità di Dirigente dell'Area "Competitività, Innovazione sociale, Territorio e Beni comuni" del Comune di Reggio Emilia, in forza dell'incarico conferitogli con atto del Sindaco P.G. n. 55207 del 27.04.2018, domiciliato per la sua carica presso la Sede Comunale, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo

interesse del medesimo, in virtù degli artt. 40 – 49 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e 59 dello Statuto comunale, nonché in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001”, così come completato dall'art. 15 del “Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia”;

dall'altra parte

per l'Impresa **C.F.C. Consorzio Fra Costruttori Soc.Coop.va**, con sede legale in Reggio Emilia, Via Pansa n. 55/I, c.f/p.i. 00447840356, il Geom. Erman Bolzoni, nato a Busana (RE) il 19.04.1956, c.f. BLZRMN56D19B283V, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della medesima, giusta visura ordinaria di società di capitale n. T 287782425 - estratta in data 09.08.2018 dal Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, conservata a fascicolo.

Compurenti, delle cui identità personali, poteri e qualifiche sono certo e faccio fede e che mi richiedono di ricevere il presente atto su supporto informatico, che viene da me redatto dopo aver indagato la loro volontà, nel rispetto dell'art. 47 comma 2 della Legge 89/1913 s.m.i. “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili”.

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22.12.2017, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e il Documento Unico di Programmazione, recante altresì il Programma Triennale dei lavori pubblici 2018-

2020, nel quale è compreso l'intervento in oggetto;

- con Deliberazione del C.I.P.E. n. 3/2016, è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo" di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo (MIBACT), per la cui realizzazione è stato assegnato al Ministero medesimo un finanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione relativo al periodo 2014-2020;
- tra le iniziative finanziate nell'ambito del sopra menzionato Piano Stralcio, rientra anche il progetto "Ducato Estense", finalizzato al restauro e alla riqualificazione di una serie di monumenti, sia di competenza del MIBACT, sia dei Comuni ricadenti nelle provincie di Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Lucca, tutti afferenti all'antico "Ducato Estense";
- in data 03.04.2017- P.G. n. 31946 -, è stato redatto il Documento Preliminare alla Progettazione, denominato Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" (Corso Garibaldi, Via Ariosto e Viale Umberto I), ricomprendente, in particolare, la componente Corso Garibaldi – tratto Piazza Roversi – in oggetto;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 49/2017, è stato approvato il successivo progetto preliminare generale; l'intervento in oggetto risultava in origine finanziato per un importo complessivo di Euro 550.000,00;
- in data 08.03.2018, è pervenuta l'autorizzazione dal MIBACT alla rimodulazione del contributo, per un importo complessivo di Euro 950.000,00, richiesta da questo Comune con P.G. 117983/2017;
- è stato acquisito il parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio - rif. P.G. n. 2018/30285 -, nonché l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropo-

litana di Bologna e le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara - rif. P.G. 2018/33011 -;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 29.03.2018, qui integralmente richiamata, è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto “interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Corso Garibaldi (tratto Piazza Roveresi)”, nonché i relativi elaborati;
- con Determinazione Dirigenziale RUD n. 360 del 09.04.2018, si stabiliva di appaltare i lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti, per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 634.590,80, di cui Euro 25.099,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre IVA;
- in data 23.04.2018, è stato pubblicato il bando di gara, nei modi e nelle forme di legge;
- in data 30.05.2018, con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D n. 849, venivano ammessi al prosieguo della gara, tutti i partecipanti alla procedura aperta in argomento;
- con Provvedimento Dirigenziale RUAD n. 866 del 01.06.2018, è stata nominata la commissione di gara preposta all’espletamento della procedura aperta in argomento, ai sensi di legge;
- in data 14.06.2018, si svolgeva la seconda seduta pubblica di gara, come consta dal relativo verbale;
- con il citato verbale, la commissione giudicatrice, ha definito la relativa gra-

duatoria, dalla quale è risultato primo classificato l'operatore economico CFC Consorzio Fra Costruttori Soc.Coop.va, c.f./p.i 00447840356 – (Conorziate Esecutrici: COFAR Srl c.f./p.i. 02040750354 e ROMEI Srl c.f./p.i.01494360355), per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, recante un punteggio complessivo di 77,55 punti su 100,000 ed un ribasso economico del 4,65% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un valore monetario di aggiudicazione pari ad Euro 606.249,44, di cui Euro 25.099,17 per oneri di sicurezza ed Euro 176.000,00 per costo della manodopera, oltre Iva. Come precisato nel verbale di gara, il RUP non ha proceduto alla verifica di congruità, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto l'offerta dell'aggiudicatario presentava solo la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (e non quella relativa al prezzo) superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto dal bando di gara. Tale verifica di congruità non è stata effettuata nemmeno rispetto al costo della manodopera, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, in quanto, in sede di offerta economica, l'aggiudicatario ha dichiarato un costo della manodopera compatibile rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice degli Appalti;

- con Determinazione Dirigenziale RUD n.769 del 19.07.2018, qui integralmente richiamata, è stato approvato il verbale della commissione di gara e si è avvenuti all'aggiudicazione, in via definitiva, dei lavori in oggetto, all'Impresa C.F.C Consorzio Fra Costruttori Società Cooperativa, c.f./p.i. 00447840356;
- con la stessa Determinazione Dirigenziale, l'ente appaltante, ha dato atto di aver provveduto, ad effettuare, con esiti di regolarità, i controlli sui requisiti

generali e morali, nonché economico-finanziari e tecnico-organizzativi dell'aggiudicatario, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;

- l'impresa appaltatrice C.F.C.Soc.Coop.va e le consorziate esecutrici COFAR Srl e ROMEI Srl, sono iscritte alla "White list" della Prefettura di Reggio Emilia, l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui alla legge 190/2012 e al D.P.C.M. del 18.04.2013, come aggiornato dal D.P.C.M. del 24.11.2016, rispettivamente con provvedimento n. 426/14, n. 1689/14 e n. 1483/15 che, pur essendo scaduti rispettivamente alle date del 22.03.2017, 09.03.2016 e 14.11.2017, risultano, alla data odierna, essere in corso d'istruttoria per il rinnovo e, pertanto, come da normativa vigente in materia, si procede con la stipula del presente contratto, fatte salve le clausole di legge previste in caso di successivo diniego;
- ai sensi dell'art. 32, comma 13 e comma 8 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nelle more della stipula contrattuale, come ammesso dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, il R.U.P. disponeva la consegna anticipata dei lavori, giusta verbale in data 11.09.2018;
- nel presente contratto sono integralmente richiamate le norme previste dalla L. 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione". Al riguardo l'appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si obbliga, altresì, al rispetto del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e di quello integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, nei limiti di compa-

tibilità. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'ente appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della consistenza specifica o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Tutto ciò premesso,

le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

1. Confermano e ratificano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il committente affida all'appaltatore, che accetta, l'appalto dei lavori relativi all'intervento di restauro e valorizzazione della "Passeggiata Settecentesca" di collegamento fra Palazzo e Reggia Ducale - tratto Piazza Roversi Lotto 1 -.
3. L'affidamento dei lavori in oggetto viene dall'ente appaltante conferito e dall'appaltatore assunto sotto l'osservanza assoluta ed inscindibile di norme, patti e condizioni contenuti negli elaborati progettuali, posti a base di gara, nell'offerta economica e tecnico-qualitativa, nonché nel piano operativo di sicurezza redatto secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., documenti tutti qui integralmente richiamati anche se non materialmente allegati.
4. Il presente affidamento è, inoltre, regolato dal Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n. 145 del 19.11.2000, nonché dal Protocollo d'Intesa per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori pubblici, sottoscritto presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23.10.2006 ed integralmente recepito dal Comune di Reggio Emilia con Deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 4699/74 del 23.03.2007, legalmente esecutiva; altresì, è stipulato nel rispetto delle norme

pattizie di cui al “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, approvato con Delibera di Giunta Comunale P.G. n. 7742/154 del 17.05.2011 e successivo rinnovo con atto di G.C. P.G. n. 23050 del 31.07.2013.

5. Il valore del corrispettivo, dovuto dal committente all'appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, ammonta ad Euro 606.249,44 (diconsi Euro seicentoseimiladuecentoquarantanove/44), di cui Euro 25.099,17 (diconsi Euro venticinquemilazeronovantanove/17), per oneri di sicurezza, oltre ad IVA.
6. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione con somma garantita di Euro 24.250,00 (diconsi euro ventiquattromiladuecentocinquanta/00), mediante polizza fideiussoria n. 00101/34/46745331, rilasciata in data 26.07.2018 da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Agenzia Via Cassinis 21 Milano, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa i poteri di firma.

Il Consorzio CFC Soc. Coop.va è in possesso delle seguenti certificazioni di qualità:

- UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, rilasciata da TUV Italia Srl Via Carducci 125 Sesto S.Giovanni (MI) - certificato n. 50 100 3052-Rev 008;
- EN ISO 14001:2004, in corso di validità, rilasciata da ACM Limited, Unit 5 Merus Court, Meridian Business Park, Leicester e, pertanto, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, usufruisce della riduzione

del 50% della garanzia fideiussoria qui prevista, a norma di legge; dalle verifiche d'ufficio, è risultato che anche le imprese esecutrici sono entrambe in possesso delle certificazioni di qualità in corso di validità.

7. L'appaltatore ha prodotto, altresì, la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione n. 07938 1180503843, rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – Agenzia Via Cassinis 21 Milano, in corso di validità.

8. Ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.e ii., la Società, ha indicato i seguenti conti correnti bancari dedicati, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale:

- UNICREDIT BANCA Spa Agenzia di Via Cisalpina Reggio Emilia, cod. IBAN IT09Y0200812814000500037401;

- BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA Sede di Reggio Emilia, cod. IBAN IT24F053871280000000001392;

- EMILBANCA Agenzia di Via Adua Reggio Emilia, cod. IBAN IT12M0707212805068220137548.

La Società dichiara, inoltre, che la persona delegata ad operarvi è il Sig. Bolzoni Erman, nato a Busana (RE) il 19.04.1956, c.f. BLZRMN56D19B283V.

A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto del presente contratto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati sopracitati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3 comma 3, della L. 136/2010 e ss.mm. e ii). Il

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG 7452344CCE), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

E' fatto obbligo di provvedere alla comunicazione di ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale della persona delegata ad operare sui suddetti c/c dedicati. A pena di nullità assoluta, la Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Le disposizioni di cui al presente punto si estendono ai subappaltatori.

9. Ai sensi dell'Art. 28 Comma 3 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 Telefono 0522/456111, Titolare del trattamento dei dati personali, con il presente contratto nomina l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'attività. L'Appaltatore si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto e per la durata prevista dal contratto stesso. Il trattamento dei dati avviene per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i. L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta normativa in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile

del trattamento) e quelli previsti dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati garantendo il loro impegno alla riservatezza. L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel. 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it.

10. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di eseguire verifiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni oggetto del contratto; in caso di inadempienze contrattuali da parte dell'aggiudicatario, il committente potrebbe procedere, previo contraddittorio, tramite PEC, nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016, con l'applicazione delle penali indicate all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto:

“Art. 17 - Penale per ritardi.

1. Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale.
2. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

- a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'Art. 12;
 - b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. In riferimento alle penali di cui al comma 2, valgono le seguenti disposizioni: la penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), non si applica se l'appaltatore rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo Art. 18 ; la penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Il DL segnala al RUP tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base delle predette indicazioni, le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.
5. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica l'Art. 20, in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

L'applicazione della pena pecuniaria non esime l'Impresa dagli oneri derivanti dal contratto, né dalla piena e incondizionata responsabilità verso terzi.

Oltre alle penali di cui sopra, la Committente addebiterà all'Impresa le maggiori spese per il prolungato impegno del personale della Committente e per il mancato utilizzo dell'opera oggetto dell'appalto.

7. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.”

Si rammenta che, come da offerta migliorativa presentata in sede di gara, il termine di ultimazione dei lavori ammonta a n. 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna anticipata degli stessi (11 settembre 2018).

11. Si richiamano, nel presente contratto, le clausole previste agli artt. 20 e 52 del Capitolato Speciale d'appalto:

“Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.

1. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la stazione appaltante, assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine,

- ne assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
2. I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, sono dovuti dall'appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.”

“Art. 52 – Risoluzione del contratto e recesso

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti, sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate le eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
 - c. l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudi-

cazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora, per quanto riguarda i settori speciali, avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, del codice dei contratti;

- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice.
2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
- a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione

particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Il contratto è altresì risolto qualora si verificano le condizioni di cui all'articolo Art. 20, comma 1, del presente Capitolato e in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo Art. 62 comma 5, del presente Capitolato, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.

5. Sono causa di risoluzione:

- il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli Art. 41 e Art. 43, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

- le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

- il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato, eventualmente migliorate in sede di presentazione dell'offerta

tecnica, e di quelle eventualmente impartite dagli enti interessati dai lavori;

- reiterate violazioni di normative ambientali durante l'esecuzione dei lavori o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento dei lavori;

- la cessione dell'impresa, cessazione dell'attività dell'impresa, il subappalto dei lavori non autorizzato dalla Committente, il concordato preventivo o fallimento dell'impresa.

6. Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
7. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
8. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al codice dei contratti. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 110, commi 1 e 2, del codice dei contratti.
10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese OMISSIS ..
11. Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
12. L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma 11 è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
13. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma

del comma 11, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 12.

14. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
15. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
16. La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto secondo quanto disposto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.”
12. Per la risoluzione di eventuali controversie, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Reggio Emilia.
13. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente atto, soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 1 Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n° 642 del 26.10.1972 e s.m.i. ed all'imposta di registro in misura fissa, ex art. 11 della Tariffa Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/86 s.m.i., tra cui quelle per diritti di segreteria, previste dalla Tabella D allegata alla Legge n. 604 del 08.06.1962 s.m.i., nonché quelle relative alla pubblicità legale, previste dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e

Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), ammontanti complessivamente ad Euro 4.298,88, sono a carico dell'appaltatore, che, antecedentemente alla stipula del contratto, ne ha disposto l'assolvimento mediante l'emissione di bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale IBAN IT 38 C 02008 12834 000100311263.

E richiesto io Segretario Generale del Comune di Reggio Emilia, ho ricevuto, su supporto informatico, il presente atto, del quale, nel rispetto dell'art. 47 ter comma 2 della Legge 89/1913 s.m.i. "Ordinamento del notariato e degli archivi notari", ho dato lettura alle parti, che l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, ed, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con l'apposizione di firma digitale di cui all'art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", verificata a mia cura ex art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, facendomi, altresì, espressa richiesta che venga conservato, in raccolta, tra i miei; pertanto, nel rispetto dell'art. 61 lettera b) della succitata Legge 89/1913 s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 44 bis del "Codice dell'Amministrazione Digitale", il presente contratto sarà conservato, in conformità alle Regole Tecniche in materia (D.P.C.M. 3 Dicembre 2013), presso ParER - Polo Archivistico regionale dell'Emilia Romagna - Viale Aldo Moro, 64 - Bologna - struttura accreditata presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

In presenza delle parti io, Segretario Generale, ho firmato digitalmente il presente documento, che consta di diciannove pagine a video e ventitrè righe della ventesima, oltre alle firme.

p. il Comune di Reggio Emilia

p. C.F.C.

Arch. Massimo Magnani

Consorzio Fra Costruttori Soc.Coop.va

Il Segretario Generale

Dott. Roberto Maria Carbonara